

ATTIVITÀ DI AGENTE DI COMMERCIO (L. 204/85)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 1742-1753 codice civile Legge 3 maggio 1985, n. 204 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 74 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (Agenti e Rappresentanti di commercio)

CAMPO DI APPLICAZIONE

È agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una o più zone determinate (art. 1742 c.c.).

È agente di commercio con rappresentanza, o rappresentante di commercio, colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti, in nome e nell'interesse del rappresentato, in una o più zone determinate (art. 1752 c.c.).

In data 12 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 26 ottobre 2011, con conseguente effettiva soppressione del ruolo per gli agenti e rappresentanti commercio, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dall'art. 2 della L. 204/85; pertanto, ad ogni effetto di legge, i richiami al suddetto ruolo si intendono oggi riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. (art. 74, c. 6, D.Lgs. 59/2010).

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dai legali rappresentanti della società o diverso organismo collettivo e dalle altre persone preposte allo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio (requisiti morali e requisiti professionali), nonché, per quanto concerne i soli requisiti antimafia, anche dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11.

Il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante mediante la compilazione della <u>sezione "REQUISITI" del modello "ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO)"</u>. I soggetti diversi dal titolare/legale rappresentante devono invece procedere alla compilazione del modello <u>intercalare "REQUISITI"</u>.

I soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 devono inoltre attestare *(con la dichiarazione di cui al modello <u>Autocertificazione antimafia</u>) di non essere personalmente sottoposti ai provvedimenti giudiziari interdittori di cui al D.Lgs. 159/11 e successive modiche ed integrazioni <i>(normativa antimafia)*.

1. REQUISITI MORALI

a) Antimafia (art. 85 del D.Lgs. 159/11)

La dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, incluso il preposto alla gestione tecnica, ovvero:

- per le imprese individuali: dal titolare;
- per le società di capitali: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo, nonché dal socio unico e, qualora i soci siano pari o inferiori a quattro, dal socio di maggioranza;
- per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e le società cooperative: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo;
- per i consorzi con attività esterna: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo, nonché da ciascuno dei consorziati;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci;

- per le società di persone: dai soci persone fisiche delle società di persone o di capitali che ne siano socie;
- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per le società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa:
- per le società di qualunque tipo: dai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, ove previsti;
- per tutte le imprese, individuali e collettive: dagli eventuali preposti alla gestione tecnica diversi dal titolare/legale rappresentante.

b) Requisiti di onorabilità (art. 5, c. 1, lett. c), L. 204/85)

Non possono esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio, <u>salvo che sia intervenuta la</u> riabilitazione:

- coloro che sono interdetti o inabilitati;
- coloro che hanno subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.), delitti contro la fede pubblica* (artt. 453-498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 c.p.), ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque;

In caso di società ed organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e dalle altre persone eventualmente preposte allo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Casi particolari requisiti di onorabilità

- La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. <u>patteggiamento</u>, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"), la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e viene meno ogni effetto penale che ad essa consegue.
- L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile anche ai <u>decreti penali di condanna</u>, sebbene divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p., in forza del quale, oggi, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, "il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole".
- Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il beneficio della <u>non menzione</u>, poiché le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione (*Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico*).
- Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive, per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), non costituiscono più ostacolo all'esercizio dell'attività, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione, e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione (Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico).
- * Il reato di emissione di assegno senza provvista o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990), classificato come delitto contro la fede pubblica (circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994), è stato depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima del 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999) devono richiedere al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiari cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

2. REQUISITI PROFESSIONALI

I requisiti professionali, tra loro alternativi, sono:

a) corso professionale (art. 5, c. 2, n. 1, L. 204/85):

aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni.

b) esperienza professionale (art. 5, c. 2, n. 2, L. 204/85):

aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda

Rientrano sicuramente in tale ipotesi i titolari e i legali rappresentanti di imprese del settore. Tuttavia, nel caso di organi societari, la valutazione dello "svolgimento del periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività" deve essere condotta sia sul criterio di aver ricoperto una determinata carica all'interno della società, sia, soprattutto, sul criterio di aver effettivamente operato nello specifico ambito precisato dalla norma (iscrizioni INPS e INAIL congrue). Tale regola vale ovviamente anche per i soggetti che hanno operato per conto dell'impresa, sia con rapporto di lavoro dipendente, sia con altro rapporto di lavoro, sia in qualità di preposti (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012).

c) titolo di studio (art. 5, c. 2, n. 3, L. 204/85) (i seguenti elenchi sono indicativi e non esaustivi):

- diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali in materia commerciale:

addetto alla contabilità d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda; addetto alle aziende di spedizione e trasporto; addetto alla conservazione dei prodotti alimentari; addetto agli uffici turistici; addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica:

- diploma di maturità (quinquennale) in materia commerciale:

ragioniere e perito commerciale; ragioniere e perito commerciale per il commercio estero; ragioniere ad indirizzo mercantile; ragioniere e perito commerciale programmatore; perito turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; analista contabile; segretario di amministrazione; operatore commerciale; operatore commerciale dei prodotti alimentari; operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale; tecnico dei servizi turistici; tecnico della qestione aziendale; tecnico dei servizi della ristorazione; tecnico impresa turistica;

- diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche:

giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze economiche; scienze economiche e bancarie; scienze economico-marittime; statistica; sociologia; economia politica; economia aziendale; scienze bancarie ed assicurative.

d) iscrizione nell'apposita sezione del REA (art. 7 D.M. 26/10/2011):

essere iscritti nell'apposita sezione del REA, cui devono iscriversi, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, a pena di decadenza, le persone fisiche che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa, al fine del mantenimento dei requisiti professionali nel tempo. Contestualmente all'inizio dell'attività, gli interessati devono presentare istanza di cancellazione dall'apposita sezione del REA.

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono:

- per l'impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio;
- per le società e gli altri organismi collettivi: <u>tutti i legali rappresentanti</u> e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Per le società od organismi collettivi, qualora l'impresa svolga una pluralità di attività oltre a quella di agente e rappresentante di commercio, è possibile che un amministratore sia sprovvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purché però sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d'azienda diverso da quello dell'agenzia. Ovviamente la delega deve essere chiara, nel senso che tale amministratore deve essere appunto delegato alla sola attività extra agenzia, e non avere poteri di rappresentanza nell'ambito dell'attività regolata dalla Legge 204/85 (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012). In ogni caso, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società devono necessariamente essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, proprio in quanto dotati della legale rappresentanza complessiva dell'intera impresa societaria.

Titoli e qualifiche professionali acquisiti all'estero

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero, che intendano svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio in Italia, devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica abilitante presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.

rev. 1 del 28.12.2017

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO PIÙ SEDI O UNITÀ LOCALI (art. 4, D.M. 26 ottobre 2011)

L'impresa che esercita l'attività di agenzia in più sedi o unità locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Qualora un'impresa avvii l'attività di agenzia <u>anche</u> presso una localizzazione <u>o solo</u> presso una localizzazione ubicata <u>nella stessa provincia della sede legale</u>, va presentata un'unica SCIA alla Camera di Commercio della sede legale, in cui vanno attestati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione, ossia i requisiti morali e professionali dei preposti. Nel caso però si tratti di primo avvio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, vanno attestati nella stessa SCIA anche i requisiti morali e professionali dei legali rappresentanti e degli altri soggetti obbligati.

Nel caso invece in cui un'impresa, già esercente l'attività di agenzia presso la sede legale, avvii tale attività <u>anche</u> presso una localizzazione ubicata <u>in provincia diversa da quella della sede legale</u>, essa è tenuta a presentare un'unica SCIA alla Camera di Commercio competente per la localizzazione, nominando almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Nel caso infine in cui un'impresa, con sede legale in una provincia, avvii l'attività di agenzia <u>solo</u> presso una localizzazione ubicata <u>in provincia diversa da quella della sede legale</u>, devono essere presentate due SCIA: una prima alla Camera di Commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività di agente e rappresentante di commercio come attività prevalente dell'impresa, nella quale vanno attestati i requisiti morali e professionali dei legali rappresentanti e degli altri soggetti obbligati; una seconda alla Camera di Commercio competente per la localizzazione, in cui vanno attestati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione, ossia i requisiti morali e professionali dei preposti.

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento in altra provincia della sede operativa (ovvero della sede in cui veniva effettivamente svolta l'attività di agente e rappresentante di commercio, sede legale o localizzazione), l'impresa non deve ripresentare il modello ministeriale "ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO)" compilato nella sezione "SCIA" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese di destinazione soltanto gli usuali modelli di denuncia.

L'attività trasferita deve però essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

DIRITTO DI STABILIMENTO (art. 11, D.M. 26 ottobre 2011)

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010 (ovvero dimostrando di esercitare la stessa attività di agente e rappresentante di commercio e di essere iscritte nel corrispondente Registro delle Imprese del paese comunitario).

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa collettiva comunitaria di esercitare in Italia l'attività di agente e rappresentante di commercio presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; qualora però il titolare o il legale rappresentante si avvalessero per l'unità locale italiana di soggetti preposti all'esercizio dell'attività di agenzia per conto dell'impresa, questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (art. 12, D.M. 26 ottobre 2011)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 59/2010.

Conseguentemente, per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel R.E.A., perche non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

È però necessario che l'impresa comunitaria, nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia, presenti una dichiarazione preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico. La dichiarazione ha validità annuale.

INCOMPATIBILITÀ PROFESSIONALI (art. 5, cc. 3 e 4, L. 204/85)

L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente pubblico (fatta eccezione per coloro che si trovano in regime di tempo parziale non superiore al 50%) o privato (tranne il caso del legale rappresentante della società che svolge attività di agenzia il quale sia anche dipendente della stessa società), con l'iscrizione come mediatore nell'apposita sezione del REA e con l'esercizio delle attività di mediazione comunque esercitate (incluse la mediazione creditizia e la mediazione assicurativa).

CONTRATTO DI AGENZIA

Alla SCIA con cui si segnala l'inizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio deve essere necessariamente allegato il contratto di agenzia o mandato.

Tale contratto potrà avere una data-effetto generica (es: "dalla data di presentazione della SCIA in Camera di Commercio") oppure precedente alla data di presentazione della SCIA alla Camera di Commercio, ma mai successiva a tale data.

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI OGGETTI PREZIOSI

Se le merci oggetto del contratto di agenzia sono oggetti preziosi, alla SCIA occorrerà allegare anche copia della licenza di P.S. prevista dall'art. 127 del R.D. 773/1931.

SOGGETTI CHE CESSANO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ (art. 7, D.M. 26 ottobre 2011)

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio all'interno di un'impresa possono richiedere, entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA, finalizzata al mantenimento dei requisiti professionali nel tempo, tramite la presentazione telematica del modello "ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO)" compilato nella sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)".

Decorso tale termine, essi non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.

MODULISTICA

I soggetti che intendono iniziare l'attività di agente e rappresentante di commercio dovranno presentare, per via telematica, <u>esclusivamente tramite l'applicativo online ComunicaStarweb</u>, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l'apposita modulistica ministeriale (in formato XML), disponibile solo sul citato applicativo online.

La SCIA dovrà essere corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge, attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali.

Ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L. 241/90, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente (non è possibile la retrodatazione). Si consiglia di consultare la <u>Guida Starweb</u>, paragrafo 7.1.2 "Modelli C32-39 per agenti, mediatori, spedizionieri" (pagg. 110-117), per la corretta compilazione della modulistica in XML, che andrà allegata alla pratica unitamente alla versione in PDF.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Alla presentazione della segnalazione di inizio o di modifica dell'attività di agente e rappresentante di commercio, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali

- 18 €

Società ed enti collettivi

- 30 €

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare sul c/c n. 12900031 intestato a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone. Per la segnalazione di inizio o di modifica dell'attività di agenzia non è invece dovuta l'imposta di bollo, né sono dovute le tasse di CC.GG..

Per la denuncia di iscrizione nell'apposita sezione del REA della persona fisica che cessa di esercitare l'attività di agenzia è dovuto un diritto di segreteria pari a 18 €.